

DECISIONE N. 633/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 e 181A,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 1963 la Banca europea per gli investimenti («BEI») ha intrapreso operazioni al di fuori della Comunità a sostegno delle politiche esterne della Comunità.
- (2) La maggior parte delle operazioni è stata realizzata su richiesta del Consiglio e ha beneficiato di una garanzia a carico del bilancio comunitario gestita dalla Commissione. Più recentemente, per il periodo 2000-2007 la garanzia comunitaria è stata istituita con la decisione 2008/580/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (paesi vicini dell'area sud-est, paesi mediterranei, America Latina e Asia, Repubblica del Sudafrica) ⁽²⁾ e con le decisioni 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001,

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico ⁽³⁾ e 2005/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia ⁽⁴⁾ per specifiche azioni regionali di finanziamento.

- (3) Per sostenere l'azione esterna della Comunità senza incidere sul merito di credito della BEI, è opportuno offrire alla BEI una garanzia a carico del bilancio della Comunità per le operazioni realizzate al di fuori della Comunità. È opportuno incoraggiare la BEI ad aumentare le operazioni realizzate al di fuori della Comunità senza ricorso alla garanzia comunitaria, in particolare nei paesi in fase di preadesione e nei paesi del Mediterraneo, oltre che nei paesi di altre regioni con un merito di credito a livello di «investment grade», ed è opportuno chiarire che la garanzia comunitaria copre i rischi politici o sovrani.
- (4) La garanzia comunitaria dovrebbe coprire le perdite derivanti da prestiti e da garanzie sui prestiti a favore di progetti di investimento ammissibili per la BEI nei paesi coperti dallo strumento di assistenza preadesione ⁽⁵⁾ («IAP»), dallo strumento europeo di vicinato e partenariato ⁽⁶⁾ («ENPI») e dallo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo ⁽⁷⁾ («DCI»), quando il prestito o la garanzia sono stati concessi sulla base di un accordo sottoscritto non scaduto né annullato («operazioni di finanziamento della BEI»).

⁽³⁾ GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 luglio 2009.

⁽²⁾ GU L 186 del 15.7.2008, pag. 30.

